

Legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7.

Modifica dei tempi di applicazione della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43 «Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Efficacia della legge

1. Al fine di consentire un più adeguato, approfondito ed omogeneo quadro di riferimento sull'intero territorio nazionale in materia di tutela della salute dai danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti, la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, come modificata dall'articolo 18 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 43, si applica a partire dal 1° gennaio 1995 e sono caducati gli effetti nel frattempo prodotti.

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 1994

Pupillo

Dal procedimento di formazione della legge regionale 26 gennaio 1994, n. 7

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, dove ha acquisito il n. 335 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Carollo, Trento, Frigo, D'Agrò, Fontana, Tassinari, Cimenti, Berlatto, Falcier, Bissoli, Marzaro, Favaro, Buson, Bogoni, Leone, Tesserin, Venturini e Pittarello;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 2^a commissione consiliare;
- La 2^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Camillo Cimenti, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 dicembre 1993, n. 10696;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 27 dicembre 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 gennaio 1994, n. 304/20823/2, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, col consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Strutture amministrative regionali competenti:

- Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;
- Dipartimento per i lavori pubblici;
- Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
- Dipartimento per i servizi sanitari.